



Comune di Codogno

Provincia di Lodi

26845 Via Vittorio Emanuele, 4

☐☐ Tel. (0377) 3141 - ☐ (0377) 35646

E-Mail: protocollo@pec.comune.codogno.lo.it

Sito Internet: www.comune.codogno.lo.it

Comune di Codogno

Provincia di Lodi

LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE CITTADINE

CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO

(art. 53 del D.Lgs n. 163/2006 ed articoli 43 e 138 del D.P.R. n. 207/2010)

Contratto a misura

IL RESPONSABILE DEL
SERVIZIO MANUTENZIONI
(Geom. Silvano Palazzina)



SETTORE MANUTENZIONI - PROTEZIONE CIVILE

Responsabile del Settore: Geom. Silvano Palazzina

Codogno (LO), Viale Gandolfi n. 6 - tel. 0377 314271 – fax 0377 314267 – e-mail: spalazzina@comune.codogno.lo.it



INDICE

CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO

PRESCRIZIONI NORMATIVE	5
Articolo 1. Oggetto dell'appalto	5
Articolo 2. Codice identificativo di gara	5
Articolo 3. Ammontare dell'appalto	5
Articolo 4. Spese contrattuali, imposte, tasse	5
Articolo 5. Prestazione del lavoro	5
Articolo 6. Modalità di svolgimento e aggiudicazione dell'appalto	6
Articolo 7. Categoria prevalente, categorie scorporabili e subappaltabili	6
Articolo 8. Norme regolatrici del contratto	6
Articolo 9. Interpretazione del contratto e del capitolato speciale d'appalto	6
Articolo 10. Documenti che fanno parte del contratto	6
Articolo 11. Disposizioni particolari riguardanti l'appalto	6
Articolo 12. Ordini di servizio	7
Articolo 13. Norme generali sui materiali, i componenti, i sistemi e l'esecuzione	7
Articolo 14. Consegna e inizio dei lavori	7
Articolo 15. Termini per l'ultimazione dei lavori	7
Articolo 16. Proroghe e sospensioni ordinate dal direttore lavori	7
Articolo 17. Penali in caso di ritardo	7
Articolo 18. Risoluzione del contratto per mancato rispetto dei termini	7
Articolo 19. Ultimazione dei lavori e gratuita manutenzione	8
Articolo 20. Accertamento della regolare esecuzione	8
Articolo 21. Presa in consegna dei lavori ultimati	8
Articolo 22. Prezzi	8
Articolo 23. Contabilizzazione dei lavori e pagamenti	9
Articolo 24. Oneri e obblighi a carico dell'appaltatore	9
Articolo 25. Documento unico di regolarità contributiva (DURC)	10
Articolo 26. Tracciabilità dei pagamenti	11
Articolo 27. Cessione del contratto e cessione dei crediti	12
Articolo 28. Obblighi assicurativi a carico dell'appaltatore	12
Articolo 29. Personale, contratti collettivi e disposizioni sulla manodopera	13
Articolo 30. Prevenzione degli infortuni e sicurezza del lavoro	13
Articolo 31. Subappalto	14
Articolo 32. Avvalimento	14
Articolo 33. Riserve	14
Articolo 34. Accordo bonario	14
Articolo 35. Definizione delle controversie	15
Articolo 36. Risoluzione del contratto, fallimento dell'Appaltatore, esecuzione d'ufficio lavori	16
Articolo 37. Esecuzione in danno	17
Articolo 38. Eventuale sopravvenuta inefficacia del contratto	17
PRESCRIZIONI TECNICHE	18
Articolo 39. Norme generali	18
Articolo 40. Qualità e provenienza dei materiali	18
Articolo 41. Bitumi	19
Articolo 42. Modo di esecuzione	19
Articolo 43. Rappezzatura e colmatatura di buca	19



Comune di Codogno

Provincia di Lodi

26845 Via Vittorio Emanuele, 4

☐☐Tel. (0377) 3141 - ☐ (0377) 35646

E-Mail: protocollo@pec.comune.codogno.lo.it

Sito Internet: www.comune.codogno.lo.it



PRESCRIZIONI NORMATIVE

Articolo 1. Oggetto dell'appalto

- 1 Oggetto del presente appalto è l'esecuzione dei lavori di "Manutenzione ordinaria delle strade cittadine".
- 2 Data la tipologia dei lavori, ovvero interventi di manutenzione ordinaria, rientra nell'appalto tutta la viabilità all'interno dei confini comunali di competenza dell'Amministrazione Comunale.

Articolo 2. Codice identificativo di gara

- 1 Ai sensi dell'art. 3, comma 5, della Legge 13.08.2010 n. 136 viene acquisito il CIG

Articolo 3. Ammontare dell'appalto

- 1 L'importo massimo presunto dell'appalto ammonta ad €. 24.250,000 (ventiquattromila duecentocinquanta/00 euro) oltre IVA di legge, di cui €. 750,00 (settecentocinquanta/00 euro) per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso.
- 2 Il corrispettivo spettante all'Impresa appaltatrice copre tutti i costi dell'appalto di cui al presente capitolato e delle attività collegate direttamente o indirettamente alla gestione del lavoro.
- 3 Durante il periodo di valenza del contratto verranno richieste all'Appaltatore le prestazioni ritenute necessarie dall'Amministrazione Comunale, anche se inferiori a quanto previsto nell'appalto, senza il riconoscimento di una quantità minima. In ogni caso al soggetto aggiudicatario competerà esclusivamente la corresponsione dei lavori effettivamente svolti.
- 4 L'importo esatto complessivo delle prestazioni sarà determinato a consuntivo, moltiplicando le quantità dei lavori effettivamente prestati per i valori dell'elenco prezzi unitari, rimodulati applicando il ribasso percentuale offerto dall'Appaltatore in sede di gara.

Articolo 4. Spese contrattuali, imposte, tasse

- 1 Ai sensi dell'articolo 139 del D.P.R. 207/2010 sono a carico dell'appaltatore, senza diritto di rivalsa, tutte le spese contrattuali, comprese le imposte, i diritti di segreteria e le tasse relativi al perfezionamento e alla registrazione del contratto (in caso d'uso), nonché le spese di bollo per gli atti occorrenti per la gestione dei lavori.
- 3 Se, per atti aggiuntivi o risultanze contabili finali, sono necessari aggiornamenti o conguagli delle somme per spese contrattuali, imposte e tasse di cui sopra, le maggiori somme sono comunque a carico dell'appaltatore.
- 4 A carico dell'appaltatore restano inoltre le imposte e gli altri oneri, che, direttamente o indirettamente gravano sui lavori e sulle forniture oggetto dell'appalto.
- 5 Il presente contratto è soggetto ad I.V.A.; tutti gli importi citati nel presente capitolato si intendono I.V.A. esclusa.

Articolo 5. Prestazione del lavoro

- 1 L'appalto prevede l'esecuzione dei lavori di colmatare delle buche, cedimenti o avvallamenti in carreggiata della pavimentazione interessata effettuata con asfalto invernale sfuso, posato a caldo compreso compattamento.
- 2 Sono compresi, altresì, i materiali, il personale, l'uso di attrezzature ed apparecchiature idonee ed i noleggi in genere necessari per eseguire il lavoro con le caratteristiche tecniche, qualitative e le condizioni stabilite dal presente capitolato speciale d'appalto.
- 3 L'eventuale presenza di personale comunale alle operazioni, non limita né riduce la piena ed incondizionata responsabilità dell'Appaltatore nell'esatto adempimento delle condizioni di appalto e nella perfetta esecuzione dei lavori affidati, onde consentire la circolazione stradale in sicurezza.



Articolo 6. Modalità di svolgimento e aggiudicazione dell'appalto

- 1 L'appalto si svolge mediante procedura aperta, ai sensi dell'art. 55, comma 5, del D.Lgs. 163/2006.
- 2 I lavori in oggetto sarà aggiudicato secondo il criterio del prezzo più basso, espresso in percentuale, da applicarsi sull'intero elenco prezzi unitari posto a base di gara, ai sensi dell'articolo 82, comma 2, lettera a) del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. Non saranno ammesse offerte in aumento. Il contratto sarà stipulato a misura.
- 3 Si procederà all'aggiudicazione della gara anche in presenza di una sola offerta valida, sempre che sia ritenuta congrua e conveniente.
- 4 I prezzi contrattuali saranno vincolanti anche per la definizione, valutazione e contabilizzazione di eventuali varianti, addizioni o detrazioni in corso d'opera, qualora ammissibili, ordinate e autorizzate ai sensi degli art. 161 e 162 del D.P.R. 207/2010 e s.m.i..

Articolo 7. Categoria prevalente, categorie scorporabili e subappaltabili

- 1 Ai sensi dell'articolo 3 del D.P.R. n. 34/2000 e in conformità all'allegato «A» del D.P.R. 207/2010, i lavori sono classificati nella categoria prevalente di opere "OG 3": OPERE STRADALI.

Articolo 8. Norme regolatrici del contratto

- 1 Sono contrattualmente vincolanti tutte le leggi e le norme vigenti in materia di contratti pubblici di lavoro, in particolare: il D.Lgs 12.04.2006 n. 163 e s.m.i. - Codice dei contratti e il relativo Regolamento di attuazione approvato con D.P.R. 05.10.2010 n. 207 e s.m.i.; nonché il D.Lgs 09.04.2008 n. 81 in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro e le norme contenute nel Codice della Strada e correlato Regolamento di esecuzione.
- 2 L'esecuzione del lavoro è sempre e comunque effettuata secondo le regole dell'arte e l'appaltatore deve conformarsi alla massima diligenza nell'adempimento dei propri obblighi.

Articolo 9. Interpretazione del contratto e del capitolato speciale d'appalto

- 1 In caso di norme del presente capitolato speciale tra loro non compatibili o apparentemente non compatibili, trovano applicazione in primo luogo le norme eccezionali o quelle che fanno eccezione a regole generali, in secondo luogo quelle maggiormente conformi alle disposizioni legislative o regolamentari oppure all'ordinamento giuridico, in terzo luogo quelle di maggior dettaglio e infine quelle di carattere ordinario.
- 2 L'interpretazione delle clausole contrattuali, così come delle disposizioni del presente Capitolato speciale, è fatta tenendo conto delle finalità del contratto e dei risultati ricercati con l'attuazione del progetto approvato; per ogni altra evenienza trovano applicazione gli articoli da 1362 a 1369 del codice civile.

Articolo 10. Documenti che fanno parte del contratto

- 1 Costituiscono parte integrante e sostanziale del contratto d'appalto, anche se non materialmente allegati:
 - il presente capitolato speciale d'appalto;
 - l'elenco dei prezzi unitari.

Articolo 11. Disposizioni particolari riguardanti l'appalto

- 1 La sottoscrizione del contratto da parte dell'appaltatore equivale a dichiarazione di perfetta conoscenza e incondizionata accettazione anche dei suoi allegati, di tutte le leggi, decreti, norme, regolamenti, circolari, ecc., sia a livello nazionale che regionale o locale vigenti, anche se non esplicitamente richiamati nel testo, inerenti l'esecuzione del lavoro, nonché alla completa accettazione di tutte le norme che regolano il presente appalto e del progetto per quanto attiene alla sua perfetta esecuzione.
- 2 Ai sensi dell'articolo 106, commi 2 e 3, del D.P.R. 207/2010, l'appaltatore dà atto, senza riserva alcuna, della piena conoscenza e disponibilità degli atti progettuali e della documentazione, della disponibilità dei siti, dello stato dei luoghi, delle condizioni pattuite in sede di offerta e ogni altra circostanza che interessi il lavoro, che, come da apposito verbale sottoscritto col responsabile del



procedimento, consentono l'esecuzione del lavoro.

Articolo 12. Ordini di servizio

1. L'Appaltatore nell'eseguire le prestazioni in conformità del contratto, deve uniformarsi agli ordini di servizio ed alle istruzioni e prescrizioni che gli saranno comunicate dal DL, fatta salva la facoltà di formulare le proprie osservazioni e riserve nei modi prescritti.

Articolo 13. Norme generali sui materiali, i componenti, i sistemi e l'esecuzione

1. Nell'espletamento del lavoro, comprese le relative forniture, devono essere rispettate tutte le prescrizioni di legge e di regolamento in materia di qualità, provenienza e accettazione dei materiali. Devono essere rispettate, altresì, la descrizione, i requisiti di prestazione e le modalità di esecuzione, nonché tutte le indicazioni contenute o richiamate contrattualmente nel presente Capitolato speciale, nel progetto e nella descrizione delle singole voci allegata allo stesso capitolato.
2. L'appaltatore, sia per sé che per i propri fornitori, deve garantire che i materiali utilizzati siano conformi alle normative nazionali e comunitarie in materia.

Articolo 14. Consegna e inizio dei lavori

1. L'esecuzione dei lavori ha inizio dopo la stipula del contratto, risultante da apposito verbale.
2. E' facoltà della Stazione appaltante procedere in via d'urgenza, alla consegna dei lavori, anche nelle more della stipulazione formale del contratto, ai sensi della normativa vigente; in tal caso il direttore dei lavori indica espressamente sul verbale le lavorazioni da iniziare immediatamente.

Articolo 15. Termini per l'esecuzione dei lavori

1. L'appalto avrà durata stagionale e si articolerà a partire dal verbale di consegna dei lavori, al termine dell'ultimo intervento di riparazione, sino all'esaurimento della disponibilità finanziaria.
2. L'appaltatore dovrà intervenire entro 24 ore dalla richiesta effettuata dal Direttore lavori.

Articolo 16. Proroghe e sospensioni ordinate dal direttore lavori

1. L'appaltatore, qualora per causa a esso non imputabile, non sia in grado di ultimare i lavori nel termine contrattuale di cui all'articolo precedente, può chiedere la proroga, presentando apposita richiesta motivata.
2. Qualora cause di forza maggiore, condizioni climatiche oggettivamente eccezionali od altre circostanze speciali che impediscano in via temporanea che i lavori procedano utilmente a regola d'arte, la direzione dei lavori d'ufficio o su segnalazione dell'appaltatore può ordinare la sospensione dei lavori.
3. Il R.U.P. può ordinare la sospensione dei lavori per cause di pubblico interesse o particolare necessità; l'ordine è trasmesso contemporaneamente all'appaltatore e al direttore dei lavori ed ha efficacia dalla data di emissione.

Articolo 17. Penali in caso di ritardo

1. Nel caso di mancato rispetto del termine stabilito per l'intervento dei lavori, di cui al comma 2 dell'art. 15, viene applicata una penale giornaliera pari ad €. 200,00 (euro duecento).
2. Le penali di cui al presente articolo sono contabilizzate in detrazione al pagamento.
3. L'applicazione delle penali di cui al presente articolo non pregiudica il risarcimento di eventuali danni o ulteriori oneri sostenuti dalla Stazione appaltante a causa dei ritardi.

Articolo 18. Risoluzione del contratto per mancato rispetto dei termini

1. L'eventuale ritardo imputabile all'appaltatore nel rispetto dei termini di cui all'art. 15 superiore a 10 (dieci) giorni naturali consecutivi produce la risoluzione del contratto, a discrezione della Stazione appaltante e senza obbligo di ulteriore motivazione, ai sensi dell'articolo 136 del Codice dei contratti.
2. La risoluzione del contratto trova applicazione dopo la formale messa in mora dell'appaltatore con assegnazione di un termine per compiere i lavori e in contraddittorio con il medesimo appaltatore.
3. Nel caso di risoluzione del contratto la penale di cui all'articolo 17, è computata sommando il



ritardo accumulato dall'appaltatore rispetto al programma esecutivo dei lavori e il termine assegnato dal direttore dei lavori per compiere i lavori con la messa in mora di cui al comma 2.

4. Sono dovuti dall'appaltatore i danni subiti dalla Stazione appaltante in seguito alla risoluzione del contratto, comprese le eventuali maggiori spese connesse al completamento dei lavori affidato a terzi. Per il risarcimento di tali danni la Stazione appaltante può trattenere qualunque somma maturata a credito dell'appaltatore in ragione dei lavori eseguiti.

Articolo 19. Ultimazione dei lavori e gratuita manutenzione

1. Al termine dei lavori e in seguito a richiesta scritta dell'appaltatore il direttore dei lavori redige, entro 5 giorni dalla richiesta, il certificato di ultimazione; entro sessanta giorni dalla data del certificato di ultimazione dei lavori il direttore dei lavori procede all'accertamento sommario della regolarità delle opere eseguite.
2. In sede di accertamento sommario, senza pregiudizio di successivi accertamenti, sono rilevati e verbalizzati eventuali vizi e difformità di costruzione che l'appaltatore è tenuto a eliminare a sue spese nel termine fissato e con le modalità prescritte dal direttore dei lavori, fatto salvo il risarcimento del danno alla Stazione appaltante. In caso di ritardo nel ripristino, si applica la penale per i ritardi prevista dall'articolo 15, in proporzione all'importo della parte di lavori che direttamente e indirettamente traggono pregiudizio dal mancato ripristino e comunque all'importo non inferiore a quello dei lavori di ripristino.
3. La Stazione appaltante si riserva di prendere in consegna parzialmente o totalmente le opere con apposito verbale immediatamente dopo l'accertamento sommario se questo ha avuto esito positivo, oppure nel termine assegnato dalla direzione lavori ai sensi dei commi precedenti.
4. Dalla data del verbale di ultimazione dei lavori decorre il periodo di gratuita manutenzione pari a 60 giorni.

Articolo 20. Accertamento della regolare esecuzione

1. Il certificato di regolare esecuzione è sostituito con l'apposizione del visto del Direttore di Lavori sulle fatture di spesa ai sensi dell'art. 210 del DPR 207/2010.
2. Durante l'esecuzione dei lavori la Stazione appaltante può effettuare operazioni di controllo parziale o ogni altro accertamento, volti a verificare la piena rispondenza delle caratteristiche dei lavori in corso di realizzazione a quanto richiesto negli elaborati progettuali, nel presente Capitolato speciale o nel contratto.

Articolo 21. Presa in consegna dei lavori ultimati

1. La presa di possesso da parte della Stazione appaltante avviene nel termine perentorio fissato dalla stessa per mezzo del direttore dei lavori o per mezzo del R.U.P., in presenza dell'appaltatore o di due testimoni in caso di sua assenza.
2. Se la Stazione appaltante non si trova nella condizione di prendere in consegna le opere dopo l'ultimazione dei lavori, l'appaltatore non può reclamare la consegna ed è altresì tenuto alla gratuita manutenzione fino ai termini previsti dal presente Capitolato speciale.

Articolo 22. Prezzi

1. I lavori compensati con i prezzi riportati nel relativo elenco prezzi e con tutte le condizioni del presente capitolato speciale d'appalto si intendono accettati dall'Appaltatore in base alle sue valutazioni ed a suo rischio, quindi invariabili durante tutto il periodo dell'appalto, indipendente da qualsiasi eventualità.
2. I prezzi unitari e globali in base ai quali, sotto deduzione del pattuito ribasso d'asta, saranno pagati i lavori appaltati a misura, risultano dall'Elenco Prezzi allegato al contratto.
3. Essi comprendono :
 - per i materiali: ogni spesa per la fornitura, trasporti, imposte, cali, perdite, sfridi, ecc. nessuna eccettuata, per darli pronti all'impiego, a piè d'opera, in qualsiasi punto del lavoro;
 - per gli operai e mezzi d'opera: ogni spesa per fornire i medesimi di attrezzi ed utensili del mestiere, nonché quote per assicurazioni sociali, per infortuni ed accessori di ogni specie;
 - per i noli: ogni spesa per dare a piè d'opera i macchinari ed i mezzi d'opera, pronti al loro uso;



Comune di Codogno

Provincia di Lodi

26845 Via Vittorio Emanuele, 4

☐☐Tel. (0377) 3141 - ☐ (0377) 35646

E-Mail: protocollo@pec.comune.codogno.lo.it

Sito Internet: www.comune.codogno.lo.it

- per i lavori: tutte le spese per i mezzi d'opera provvisori, nessuna esclusa e quanto altro occorre per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte, intendendosi nei prezzi stessi compreso ogni compenso per gli oneri tutti che l'Appaltatore dovrà sostenere a tale scopo, anche se non esplicitamente richiamati.

- 4 La Ditta riconosce che nella determinazione dei prezzi medesimi la Stazione Appaltante ha tenuto conto di quanto può occorrere per eseguire ogni singola prestazione a perfetta regola d'arte.

Articolo 23. Contabilizzazione dei lavori e pagamenti

- 1 L'Impresa appaltatrice non avrà diritto ad anticipazioni.
- 2 Il pagamento verrà effettuato al raggiungimento del 30% (trenta per cento) dell'importo contrattuale, o computando le lavorazioni eseguite in caso di sospensioni dei lavori superiore a due mesi continuativi. I lavori verranno contabilizzati a misura al netto del ribasso offerto in sede di gara, dell'ammontare di eventuali danni causati dall'Appaltatore a manufatti di proprietà comunale e di eventuali penali applicate. In via prioritaria dovrà essere utilizzata la voce Nr 1 – B0101 dell'elenco prezzi, ove non sarà possibile utilizzarla verranno applicate le altre voci dell'elenco prezzi.
- 3 La fattura dovrà essere conforme alle disposizioni normative vigenti al momento dell'emissione e dovrà riportare gli elementi identificati del contratto, compreso il CIG ed il numero di impegno.
- 4 L'atto di liquidazione del corrispettivo, al netto di eventuali sanzioni e penali, verrà emesso entro 30 (trenta) giorni dalla data di presentazione al protocollo comunale di regolare fattura, previa acquisizione del DURC e verifica di assenza di contestazioni o pendenze secondo le disposizioni di Legge in materia di contabilità degli Enti Pubblici.

Articolo 24. Oneri e obblighi a carico dell'appaltatore

1. Oltre agli oneri di cui al capitolato generale d'appalto, al D.P.R. n. 207 del 2010 e al presente Capitolato speciale, nonché a quanto previsto da tutti i piani per le misure di sicurezza fisica dei lavoratori, sono a carico dell'appaltatore gli oneri e gli obblighi che seguono.
 - a) la fedele esecuzione del progetto e degli ordini impartiti per quanto di competenza, dal direttore dei lavori, in conformità alle pattuizioni contrattuali, in modo che le opere eseguite risultino a tutti gli effetti collaudabili, esattamente conformi al progetto e a perfetta regola d'arte, richiedendo al direttore dei lavori tempestive disposizioni scritte per i particolari che eventualmente non risultassero dal capitolato o dalla descrizione delle opere. In ogni caso l'appaltatore non deve dare corso all'esecuzione di aggiunte o varianti non ordinate per iscritto ai sensi dell'articolo 1659 del codice civile;
 - b) i movimenti di terra e ogni altro onere relativo alla formazione del cantiere attrezzato, in relazione alla entità dell'opera, con tutti i più moderni e perfezionati impianti per assicurare una perfetta e rapida esecuzione di tutte le opere prestabilite, ponteggi e palizzate, adeguatamente protetti, in adiacenza di proprietà pubbliche o private, la recinzione con solido steccato, nonché la pulizia, la manutenzione del cantiere stesso, l'inghiaamento e la sistemazione delle sue strade, in modo da rendere sicuri il transito e la circolazione dei veicoli e delle persone addette ai lavori tutti, ivi comprese le eventuali opere scorporate o affidate a terzi dallo stesso ente appaltante;
 - c) l'assunzione in proprio, tenendone indenne la Stazione appaltante, di ogni responsabilità risarcitoria e delle obbligazioni relative comunque connesse all'esecuzione delle prestazioni dell'appaltatore a termini di contratto;
 - d) l'esecuzione, presso gli Istituti autorizzati, di tutte le prove che verranno ordinate dalla direzione lavori, sui materiali e manufatti impiegati o da impiegarsi nella realizzazione, compresa la confezione dei campioni che siano ordinati dalla stessa direzione lavori su tutte le opere in conglomerato bituminoso;
 - e) il mantenimento, della continuità del transito sugli spazi, pubblici e privati, adiacenti le opere da eseguire;
 - f) la fornitura e manutenzione dei cartelli di avviso, fanali di segnalazione notturna nei punti prescritti e quanto altro indicato dalle disposizioni vigenti a scopo di sicurezza, nonché



Comune di Codogno

Provincia di Lodi

26845 Via Vittorio Emanuele, 4

☐☐ Tel. (0377) 3141 - ☐ (0377) 35646

E-Mail: protocollo@pec.comune.codogno.lo.it

Sito Internet: www.comune.codogno.lo.it

l'illuminazione notturna del cantiere;

- g) l'idonea protezione dei materiali impiegati e messi in opera a prevenzione di danni di qualsiasi natura e causa, nonché la rimozione di dette protezioni a richiesta della direzione lavori; nel caso di sospensione dei lavori deve essere adottato ogni provvedimento necessario ad evitare deterioramenti di qualsiasi genere e per qualsiasi causa alle opere eseguite, restando a carico dell'appaltatore l'obbligo di risarcimento degli eventuali danni conseguenti al mancato od insufficiente rispetto della presente norma;
 - h) l'adozione, nel compimento di tutti i lavori, dei procedimenti e delle cautele necessarie a garantire l'incolumità degli operai, delle persone addette ai lavori stessi e dei terzi, nonché ad evitare danni ai beni pubblici e privati, osservando le disposizioni contenute nelle vigenti norme in materia di prevenzione infortuni; con ogni più ampia responsabilità in caso di infortuni a carico dell'appaltatore, restandone sollevati la Stazione appaltante, nonché il personale preposto alla direzione e sorveglianza dei lavori.
 - i) la dimostrazione dei pesi, a richiesta del Direttore Lavori, presso le pubbliche o private stazioni di pesatura.
 - j) il divieto di autorizzare Terzi alla pubblicazione di notizie, fotografie e disegni delle opere oggetto dell'appalto salvo esplicita autorizzazione scritta della Stazione appaltante;
 - k) ottemperare alle prescrizioni previste dal DPCM del 1 marzo 1991 e successive modificazioni in materia di esposizioni ai rumori;
 - l) installare e mantenere funzionante per tutta la necessaria durata dei lavori la cartellonista a norma del codice della strada atta ad informare il pubblico in ordine alla variazione della viabilità cittadina connessa con l'esecuzione delle opere appaltate. L'appaltatore dovrà preventivamente concordare tipologia, numero e posizione di tale segnaletica con il locale comando di polizia municipale e con il coordinatore della sicurezza;
2. Ai sensi dell'articolo 4 della legge n. 136 del 2010 la proprietà degli automezzi adibiti al trasporto dei materiali per l'attività del cantiere deve essere facilmente individuabile; a tale scopo la bolla di consegna del materiale deve indicare il numero di targa dell'automezzo e le generalità del proprietario nonché, se diverso, del locatario, del comodatario, dell'usufruttuario o del soggetto che ne abbia comunque la stabile disponibilità.
3. L'appaltatore è tenuto a richiedere, prima della realizzazione dei lavori, presso tutti i soggetti diversi dalla Stazione appaltante (Consorzi, rogge, privati, Provincia, gestori di servizi a rete e altri eventuali soggetti coinvolti o competenti in relazione ai lavori in esecuzione) interessati direttamente o indirettamente ai lavori, tutti i permessi necessari e a seguire tutte le disposizioni emanate dai suddetti per quanto di competenza, in relazione all'esecuzione delle opere e alla conduzione del cantiere, con esclusione dei permessi e degli altri atti di assenso aventi natura definitiva e afferenti il lavoro pubblico in quanto tale.

Articolo 25. Documento unico di regolarità contributiva (DURC)

- 1 La stipula del contratto, l'erogazione di qualunque pagamento a favore dell'appaltatore, la stipula di eventuali atti di sottomissione o di appendici contrattuali, sono subordinate all'acquisizione del DURC.
- 2 Il DURC è acquisito d'ufficio dalla Stazione appaltante a condizione che l'appaltatore e, tramite esso, i subappaltatori, trasmettano tempestivamente alla stessa Stazione appaltante il modello unificato INAIL-INPS-CASSA EDILE, compilato nei quadri «A» e «B» o, in alternativa, le seguenti indicazioni:
 - il contratto collettivo nazionale di lavoro (CCNL) applicato;
 - la classe dimensionale dell'impresa in termini di addetti;
 - per l'INAIL: codice ditta, sede territoriale ufficio di competenza, numero di posizione assicurativa;
 - per l'INPS: matricola azienda, sede territoriale dell'ufficio di competenza; se impresa individuale numero di posizione contributiva del titolare; se impresa artigiana, numero di posizione assicurativa dei soci;
 - per la Cassa Edile (CAPE): codice impresa, codice e sede cassa territoriale di competenza.
- 3 Ai sensi dell'articolo 4 del D.P.R. 207/2010, in caso di inottemperanza agli obblighi contributivi nei



confronti di INPS, INAIL e Cassa Edile da parte dell'appaltatore o dei subappaltatori, rilevata da un DURC negativo, in assenza di adeguate giustificazioni o di regolarizzazione tempestiva, la Stazione appaltante provvede direttamente al pagamento dei crediti vantati dai predetti istituti, in luogo dell'appaltatore e dei subappaltatori, utilizzando le somme trattenute sui pagamenti.

- 4 Fermo restando quanto previsto all'articolo 54, comma 1, lettera o), nel caso il DURC relativo al subappaltatore sia negativo per due volte consecutive, la Stazione appaltante contesta gli addebiti al subappaltatore assegnando un termine non inferiore a 15 (quindici) giorni per la presentazione delle controdeduzioni; in caso di assenza o inidoneità di queste la Stazione appaltante pronuncia la decadenza dell'autorizzazione al subappalto.
- 5 Ai sensi dell'articolo 6, comma 4, del D.P.R. 207/2010, fermo restando quanto previsto per l'acquisizione del DURC in sede di erogazione dei pagamenti, se tra la stipula del contratto e i pagamenti intercorre un periodo superiore a 180 (centottanta) giorni, è necessaria l'acquisizione del DURC con le modalità di cui al comma 2.
- 6 In caso di irregolarità del DURC dell'appaltatore o del subappaltatore, in relazione a somme dovute all'INPS, all'INAIL o alla Cassa Edile, la Stazione appaltante:
 - a) chiede tempestivamente ai predetti istituti e casse la quantificazione dell'ammontare delle somme che hanno determinato l'irregolarità, se tale ammontare non è già noto; chiede altresì all'appaltatore la regolarizzazione delle posizioni contributive irregolari nonché la documentazione che egli ritenga idonea a motivare la condizione di irregolarità del DURC;
 - b) verificata ogni altra condizione, provvede alla liquidazione della fattura, trattenendo una somma corrispondente ai crediti vantati dagli Istituti e dalla Cassa Edile come quantificati alla precedente lettera a), ai fini di cui al comma 3.
 - c) se l'irregolarità del DURC dell'appaltatore o dell'eventuale subappaltatore dipende esclusivamente da pendenze contributive relative a cantieri e contratti d'appalto diversi da quello oggetto del presente Capitolato, l'appaltatore regolare nei propri adempimenti con riferimento al cantiere e al contratto d'appalto oggetto del presente Capitolato, che non possa agire per regolarizzare la posizione delle imprese subappaltatrici con le quali sussiste una responsabilità solidale, può chiedere una specifica procedura di accertamento da parte del personale ispettivo degli Istituti e della Cassa Edile, al fine di ottenere un verbale in cui si attesti della regolarità degli adempimenti contributivi nei confronti del personale utilizzato nel cantiere, come previsto dall'articolo 3, comma 20, della legge n. 335 del 1995. Detto verbale, se positivo, può essere utilizzato ai fini del rilascio di una certificazione di regolarità contributiva, riferita al solo cantiere e al contratto d'appalto oggetto del presente Capitolato, con il quale si potrà procedere alla liquidazione delle somme trattenute ai sensi della lettera b).

Articolo 26. Tracciabilità dei pagamenti

- 1 Ai sensi dell'articolo 3, commi 1 e 8, della legge n. 136 del 2010, gli operatori economici titolari dell'appalto, nonché i subappaltatori, devono comunicare alla Stazione appaltante gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati, anche se non in via esclusiva, accesi presso banche o presso Poste Italiane S.p.A., entro 7 (sette) giorni dalla stipula del contratto oppure entro 7 (sette) giorni dalla loro accensione se successiva, comunicando altresì negli stessi termini le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare sui predetti conti. L'obbligo di comunicazione è esteso anche alle modificazioni delle indicazioni fornite in precedenza. In assenza delle predette comunicazioni la Stazione appaltante sospende i pagamenti e non decorrono i termini legali per l'applicazione degli interessi e per la richiesta di risoluzione.
- 2 Tutti i movimenti finanziari relativi all'intervento:
 - a) per pagamenti a favore dell'appaltatore, dei subappaltatori, dei sub-contraenti, dei sub-fornitori o comunque di soggetti che eseguono lavori, forniscono beni o prestano servizi in relazione all'intervento, devono avvenire mediante bonifico bancario o postale, ovvero altro mezzo che sia ammesso dall'ordinamento giuridico in quanto idoneo ai fini della tracciabilità;
 - b) i pagamenti di cui alla precedente lettera a) devono avvenire in ogni caso utilizzando i conti correnti dedicati di cui al comma 1;
 - c) i pagamenti destinati a dipendenti, consulenti e fornitori di beni e servizi rientranti tra le spese



Comune di Codogno

Provincia di Lodi

26845 Via Vittorio Emanuele, 4

☐☐Tel. (0377) 3141 - ☐ (0377) 35646

E-Mail: protocollo@pec.comune.codogno.lo.it

Sito Internet: www.comune.codogno.lo.it

generali nonché quelli destinati all'acquisto di immobilizzazioni tecniche devono essere eseguiti tramite i conti correnti dedicati di cui al comma 1, per il totale dovuto, anche se non riferibile in via esclusiva alla realizzazione dell'intervento.

- 3 I pagamenti in favore di enti previdenziali, assicurativi e istituzionali, nonché quelli in favore di gestori e fornitori di pubblici servizi, ovvero quelli riguardanti tributi, possono essere eseguiti anche con strumenti diversi da quelli ammessi dal comma 2, lettera a), fermo restando l'obbligo di documentazione della spesa. Per le spese giornaliere, di importo inferiore o uguale a 1.500 euro possono essere utilizzati sistemi diversi da quelli ammessi dal comma 2, lettera a), fermi restando il divieto di impiego del contante e l'obbligo di documentazione della spesa.
- 4 Ogni pagamento effettuato ai sensi del comma 2, lettera a), deve riportare, il CIG.
- 5 Fatte salve le sanzioni amministrative pecuniarie di cui all'articolo 6 della legge n. 136 del 2010:
 - a) la violazione delle prescrizioni di cui al comma 2, lettera a), costituisce causa di risoluzione del contratto ai sensi dell'articolo 3, comma 9-bis, della citata legge n. 136 del 2010;
 - b) la violazione delle prescrizioni di cui al comma 2, lettere b) e c), o ai commi 3 e 4, se reiterata per più di una volta, costituisce causa di risoluzione del contratto del presente CSA.
- 6 I soggetti di cui al comma 1 che hanno notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui ai commi da 1 a 3, procedono all'immediata risoluzione del rapporto contrattuale, informandone contestualmente la Stazione appaltante e la prefettura-ufficio territoriale del Governo territorialmente competente.
- 7 Le clausole di cui al presente articolo devono essere obbligatoriamente riportate nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate all'intervento ai sensi del comma 2, lettera a); in assenza di tali clausole i predetti contratti sono nulli senza necessità di declaratoria.

Articolo 27. Cessione del contratto e cessione dei crediti

- 1 E' vietata la cessione del contratto sotto qualsiasi forma, ogni atto contrario è nullo di diritto.
- 2 La cessione dei crediti è ammessa nei limiti contenuti nel combinato disposto dell'articolo 117 del D.Lgs 163/2006 e della legge 21 febbraio 1991 n. 52.

Articolo 28. Obblighi assicurativi a carico dell'appaltatore

- 1 A seguito di richiesta del RUP l'Appaltatore deve, contestualmente alla sottoscrizione del contratto, produrre una polizza assicurativa che tenga indenne la Stazione appaltante da tutti i rischi di esecuzione e che preveda anche una garanzia di responsabilità civile per danni causati a terzi nell'esecuzione dei lavori. La polizza assicurativa è prestata da un'impresa di assicurazione autorizzata alla copertura dei rischi ai quali si riferisce l'obbligo di assicurazione.
- 2 La copertura delle predette garanzie assicurative decorre dalla data di consegna dei lavori e cessa alle ore 24 del giorno di emissione del certificato di regolare esecuzione e comunque decorsi 12 (dodici) mesi dalla data di ultimazione.
- 3 Il premio è stabilito in misura unica e indivisibile. Le garanzie assicurative sono efficaci anche in caso di omesso o ritardato pagamento delle somme dovute a titolo di premio da parte dell'esecutore fino ai successivi due mesi e devono essere prestate in conformità allo schema-tipo 2.3 allegato al D.M. 123/2004.
- 4 La garanzia assicurativa contro tutti i rischi di esecuzione da qualsiasi causa determinati deve coprire tutti i danni subiti dalla Stazione appaltante a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti e opere, anche preesistenti, salvo quelli derivanti da azioni di terzi o cause di forza maggiore; tale polizza deve prevedere una somma assicurata non inferiore all'importo del contratto, ed essere integrata in relazione alle somme assicurate in caso di affidamento di lavori aggiuntivi affidati a qualsiasi titolo all'appaltatore.
- 5 La garanzia assicurativa di responsabilità civile per danni causati a terzi (R.C.T.) deve essere stipulata per una somma assicurata (massimale/sinistro) non inferiore ad euro 500.000,00.
- 6 Se il contratto di assicurazione prevede importi o percentuali di scoperto o di franchigia, tali scoperti o franchigie non sono opponibili alla Stazione appaltante.



Articolo 29. Personale, contratti collettivi e disposizioni sulla manodopera

- 1 L'appaltatore è tenuto all'esatta osservanza di tutte le leggi, regolamenti e norme vigenti in materia, durante tutto il corso dell'appalto, in particolare:
 - nell'esecuzione dei lavori che formano oggetto del presente appalto, l'appaltatore si obbliga ad applicare integralmente il contratto nazionale di lavoro per gli operai dipendenti dalle aziende industriali edili e affini e gli accordi locali e aziendali integrativi dello stesso, in vigore per il tempo e nella località in cui si svolgono i lavori;
 - i suddetti obblighi vincolano l'appaltatore anche se non è aderente alle associazioni stipulanti o receda da esse e indipendentemente dalla natura industriale o artigiana, dalla struttura o dalle dimensioni dell'impresa stessa e da ogni altra sua qualificazione giuridica;
 - è responsabile in rapporto alla Stazione appaltante dell'osservanza delle norme anzidette da parte degli eventuali subappaltatori nei confronti dei rispettivi dipendenti, anche nei casi in cui il contratto collettivo non disciplini l'ipotesi del subappalto; il fatto che il subappalto non sia stato autorizzato non esime l'appaltatore dalla responsabilità, e ciò senza pregiudizio degli altri diritti della Stazione appaltante;
 - è obbligato al regolare assolvimento degli obblighi contributivi in materia previdenziale, assistenziale, antinfortunistica e in ogni altro ambito tutelato dalle leggi speciali.
- 2 Ai sensi dell'articolo 5 del D.P.R. 207/2010, in caso di ritardo immotivato nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente dell'appaltatore o dei subappaltatori, la Stazione appaltante può pagare direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate, anche in corso d'opera, utilizzando le somme trattenute sui pagamenti a favore dell'appaltatore.
- 3 In ogni momento la Stazione Appaltante può richiedere all'appaltatore e ai subappaltatori copia del libro unico del lavoro di cui all'articolo 39 della legge 9 agosto 2008, n. 133, nonché i documenti di riconoscimento al personale presente in cantiere e verificarne la effettiva iscrizione nel predetto libro unico del lavoro dell'appaltatore o del subappaltatore autorizzato.
- 4 Ai sensi degli articoli 18, comma 1, lettera u), 20, comma 3 e 26, comma 8, del Decreto 81/2008, nonché dell'articolo 5, comma 1, primo periodo, della legge 136/2010, l'appaltatore è obbligato a fornire a ciascun soggetto occupato in cantiere una apposita tessera di riconoscimento, impermeabile ed esposta in forma visibile, corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore, i dati identificativi del datore di lavoro e la data di assunzione del lavoratore. L'appaltatore risponde dello stesso obbligo anche per i lavoratori dipendenti dai subappaltatori autorizzati; la tessera dei predetti lavoratori deve riportare gli estremi dell'autorizzazione al subappalto. Tutti i lavoratori sono tenuti ad esporre detta tessera di riconoscimento.
- 5 Agli stessi obblighi devono ottemperare anche i lavoratori autonomi che esercitano direttamente la propria attività nei cantieri e il personale presente occasionalmente in cantiere che non sia dipendente dell'appaltatore o degli eventuali subappaltatori (soci, artigiani di ditte individuali senza dipendenti, professionisti, fornitori esterni, collaboratori familiari e simili); tutti i predetti soggetti devono provvedere in proprio e, in tali casi, la tessera di riconoscimento deve riportare i dati identificativi del committente ai sensi dell'articolo 5, comma 1, II periodo, della legge 136/2010.
- 6 La violazione degli obblighi di cui ai commi 4 e 5 comporta l'applicazione, in capo al datore di lavoro, della sanzione amministrativa da euro 100 ad euro 500 per ciascun lavoratore. Il lavoratore munito della tessera di riconoscimento di cui al comma 3 che non provvede ad esporla è punito con la sanzione amministrativa da euro 50 a euro 300. Nei confronti delle predette sanzioni non è ammessa la procedura di diffida di cui all'articolo 13 del D.Lgs 124/2004.

Articolo 30. Prevenzione degli infortuni e sicurezza del lavoro

- 1 Sarà obbligo dell'Appaltatore adottare nell'esecuzione dei lavori tutti i provvedimenti e le cautele necessarie per garantire la vita e l'incolumità degli operai e di terzi e per non produrre danni ai beni pubblici e privati, rimanendo espressamente inteso e convenuto che esso assumerà ogni responsabilità, sia civile che penale, nel caso di infortuni o danni, sollevando nella forma più ampia e tassativa la Stazione Appaltante e che resterà a carico dell'Appaltatore il completo risarcimento dei danni predetti.



Comune di Codogno

Provincia di Lodi

26845 Via Vittorio Emanuele, 4

☐☐Tel. (0377) 3141 - ☐ (0377) 35646

E-Mail: protocollo@pec.comune.codogno.lo.it

Sito Internet: www.comune.codogno.lo.it

- 2 L'Appaltatore ed eventualmente le singole imprese subappaltatrici sono le uniche responsabili dell'attuazione delle norme poste a tutela della salute e della sicurezza dei propri lavoratori.
- 3 In caso di subappalto, l'Impresa aggiudicataria deve verificare l'idoneità delle imprese subappaltatrici, deve fornire a queste ultime dettagliate informazioni sui rischi legati all'ambiente di lavoro e sulle misure di sicurezza, deve attivare la cooperazione e il coordinamento delle imprese presenti, fermo restando che l'obbligo di cooperare e di coordinarsi fa capo anche alle singole imprese.
- 4 Per lo svolgimento dei lavori oggetto del presente capitolato speciale d'appalto, si fa obbligo all'Appaltatore nei riguardi dei propri dipendenti, quale datore di lavoro, all'osservanza delle norme stabilite dal D.L. 81/2008 e s.m.i. e da tutte le altre normative vigenti riguardanti il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori sul luogo di lavoro.
- 5 Trattandosi di lavori da svolgersi su strade aperte al traffico l'Appaltatore, durante lo svolgimento della prestazione del servizio, è tenuto al rispetto del D.Lvo 285/1992 Nuovo Codice della Strada e del D.P.R. 495/1992 Regolamento del Codice della Strada e s.m.i..
- 6 Gli automezzi e tutte le attrezzature impiegate durante l'espletamento dei lavori dovranno essere fornite delle regolamentari segnalazioni anche luminose, nonché di tutte le autorizzazioni e omologazioni legali per circolare od operare sulle strade nei giorni feriali e festivi, anche con mezzi fuori sagoma, secondo le disposizioni delle normative vigenti in materia, con particolare riferimento al Codice della Strada.
- 7 Gli automezzi dovranno essere assicurati anche per i terzi trasportati.
- 8 Quando le attività riguardanti i lavori fossero tali da turbare il regolare svolgimento della viabilità, prima di iniziare lo svolgimento degli stessi dovranno essere presi gli opportuni accordi con la Direzione dei Lavori; in casi d'urgenza l'Appaltatore ha espresso obbligo di prendere ogni misura, anche di carattere eccezionale, per salvaguardare la sicurezza pubblica, avvertendo immediatamente di ciò la Direzione del Servizio. L'Appaltatore non avrà mai diritto a compensi aggiuntivi ai prezzi di contratto, qualunque siano le condizioni effettive nelle quali debba eseguirsi il lavoro.
- 9 Durante lo svolgimento dei lavori i mezzi devono essere condotti nel rispetto di tutte le norme vigenti in materia di sicurezza sul lavoro e sulla conduzione di automezzi.
- 10 Le Imprese nella formulazione dell'offerta economica dovranno tenere conto degli obblighi connessi alle disposizioni in materia di sicurezza e protezione dei lavoratori.

Articolo 31. Subappalto

- 1 Il contratto non può essere ceduto, a pena di nullità. L'affidamento in subappalto non è ammesso.

Articolo 32. Avalimento

- 1 L'avvalimento è concesso entro i limiti e con le modalità previste dall'art. 49 del D.Lgs. 163/2006.

Articolo 33. Riserve

- 1 Le riserve dell'Appaltatore devono essere proposte nei termini e con le modalità di cui all'art.31 del Capitolato Generale.

Articolo 34. Accordo bonario

- 1 Ai sensi dell'articolo 240, commi 1 e 2, del Codice dei contratti, se, a seguito dell'iscrizione di riserve sui documenti contabili, l'importo economico dei lavori comporta variazioni rispetto all'importo contrattuale in misura superiore al 10% (dieci per cento) di quest'ultimo, il R.U.P. deve valutare immediatamente l'ammissibilità di massima delle riserve, la loro non manifesta infondatezza e la non imputabilità a maggiori prestazioni per i quali sia necessaria una variante in corso d'opera ai sensi dell'articolo 132 del Codice dei contratti, il tutto anche ai fini dell'effettivo raggiungimento della predetta misura percentuale.
- 2 Il Responsabile del procedimento può nominare una commissione, ai sensi dell'articolo 240, commi 7, 8, 9, 9 bis, 10, 11, 12, 14 e 15, del Codice dei contratti, e immediatamente acquisisce o fa acquisire alla commissione, ove costituita, la relazione riservata del direttore dei lavori e, ove nominato, del collaudatore, e, se ritiene che le riserve non siano manifestamente infondate o



Comune di Codogno

Provincia di Lodi

26845 Via Vittorio Emanuele, 4

☐☐ Tel. (0377) 3141 - ☐ (0377) 35646

E-Mail: protocollo@pec.comune.codogno.lo.it

Sito Internet: www.comune.codogno.lo.it

palesamente inammissibili, formula una proposta motivata di accordo bonario.

- 3 La proposta motivata di accordo bonario è formulata e trasmessa contemporaneamente all'appaltatore e alla Stazione appaltante entro 90 giorni dall'apposizione dell'ultima delle riserve. L'appaltatore e la Stazione appaltante devono pronunciarsi entro 30 giorni dal ricevimento della proposta; la pronuncia della Stazione appaltante deve avvenire con provvedimento motivato; la mancata pronuncia nel termine previsto costituisce rigetto della proposta.
- 4 La procedura può essere reiterata una sola volta. La medesima procedura si applica, a prescindere dall'importo, per le riserve non risolte al momento dell'emissione del CRE.
- 5 Sulle somme riconosciute in sede amministrativa o contenziosa, gli interessi al tasso legale cominciano a decorrere 60 (sessanta) giorni dopo la data di sottoscrizione dell'accordo bonario, successivamente approvato dalla Stazione appaltante, oppure dall'emissione del provvedimento esecutivo con il quale sono state risolte le controversie.
- 6 Ai sensi dell'articolo 239 del Codice dei contratti, anche al di fuori dei casi in cui è previsto il ricorso all'accordo bonario ai sensi dei commi precedenti, le controversie relative a diritti soggettivi derivanti dall'esecuzione del contratto possono sempre essere risolte mediante atto di transazione, in forma scritta, nel rispetto del codice civile. Il dirigente competente, sentito il RUP, esamina la proposta di transazione formulata dal soggetto appaltatore, ovvero può formulare una proposta di transazione al soggetto appaltatore, previa audizione del medesimo.
- 7 La procedura di cui al comma 6 può essere esperita anche per le controversie circa l'interpretazione del contratto o degli atti che ne fanno parte o da questo richiamati, anche quando tali interpretazioni non diano luogo direttamente a diverse valutazioni economiche.
- 8 Nelle more della risoluzione delle controversie l'appaltatore non può comunque rallentare o sospendere i lavori, né rifiutarsi di eseguire gli ordini impartiti dalla Stazione appaltante.
- 9 Resta fermo quanto previsto dall'articolo 240 bis del Codice dei contratti.

Articolo 35. Definizione delle controversie

- 1 Ove non si proceda all'accordo bonario ai sensi dell'articolo 32 e l'appaltatore confermi le riserve, la definizione di tutte le controversie derivanti dall'esecuzione del contratto è attribuita al procedimento arbitrale ai sensi dell'articolo 241 del Codice dei contratti, in quanto applicabile.
- 2 L'appaltatore può ruscare la clausola compromissoria, che in tale caso non sarà inserita nel contratto, comunicandolo alla Stazione appaltante entro 20 (venti) giorni dalla conoscenza dell'aggiudicazione. In ogni caso è vietato il compromesso.
- 3 In caso di ricorso all'arbitrato, in assenza della ruscuzione di cui al comma 2:
 - a) il collegio arbitrale è composto da tre membri;
 - b) ciascuna delle parti, nella domanda di arbitrato o nell'atto di resistenza alla domanda, nomina l'arbitro di propria competenza tra soggetti di particolare esperienza nella materia oggetto del contratto cui l'arbitrato si riferisce;
 - c) il Presidente del collegio arbitrale è scelto dalle parti, o su loro mandato dagli arbitri di parte, tra soggetti di particolare esperienza nella materia oggetto del contratto, muniti di requisiti di indipendenza, e comunque tra coloro che nell'ultimo triennio non hanno esercitato le funzioni di arbitro di parte o di difensore in giudizi arbitrali in materia di contratti pubblici, ad eccezione delle ipotesi in cui l'esercizio della difesa costituisca adempimento di dovere d'ufficio del difensore dipendente pubblico; la nomina del presidente del collegio effettuata in violazione del presente articolo determina la nullità del lodo;
 - d) per quanto non previsto dal presente articolo trova applicazione la disciplina di cui all'articolo 241 del Codice dei contratti.
- 4 Il lodo arbitrale dispone anche in ordine all'entità delle spese di giudizio e alla loro imputazione alle parti, in relazione agli importi accertati, al numero e alla complessità delle questioni, ferma restando la solidarietà delle parti in ordine al pagamento del compenso dovuto agli arbitri e delle spese relative al collegio e al giudizio arbitrale, salvo rivalsa fra le parti stesse.
- 5 Tutte le controversie derivanti dall'esecuzione del presente contratto, comprese quelle conseguenti al mancato raggiungimento dell'accordo bonario, potranno essere definite dalla competente Autorità Giudiziaria solo dopo l'approvazione del collaudo provvisorio finale con



esclusione della Competenza Arbitrale.

6 Salvo i casi specificatamente previsti dalla vigente normativa, il Foro competente è quello di Lodi

Articolo 36. Risoluzione del contratto, fallimento dell'Appaltatore, esecuzione d'ufficio lavori

- 1 Costituiscono causa di risoluzione del contratto, e la Stazione appaltante ha facoltà di risolvere il contratto mediante lettera raccomandata, anche mediante posta elettronica certificata, con messa in mora di 15 giorni, senza necessità di ulteriori adempimenti, i seguenti casi:
 - b) l'appaltatore sia colpito da provvedimento definitivo di applicazione di una misura di prevenzione di cui agli articoli 6 o 67 del decreto legislativo n. 159/2011, ovvero sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per frodi nei riguardi della Stazione appaltante, di subappaltatori, di fornitori, di lavoratori o di altri soggetti comunque interessati ai lavori, ai sensi dell'articolo 135 del Codice dei contratti;
 - c) inadempimento alle disposizioni del DL riguardo ai tempi di esecuzione o quando risulti accertato il mancato rispetto delle ingiunzioni o diffide fattegli, nei termini imposti dagli stessi provvedimenti;
 - d) manifesta incapacità o inidoneità, anche solo legale, nell'esecuzione dei lavori
 - e) inadempimento accertato alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, sulla sicurezza sul lavoro e sulle assicurazioni obbligatorie del personale;
 - f) sospensione dei lavori o mancata ripresa dello stesso da parte dell'appaltatore senza giustificato motivo;
 - g) rallentamento dei lavori, senza giustificato motivo, in misura tale da pregiudicarne le prestazioni nei termini previsti dal contratto;
 - h) subappalto abusivo, associazione in partecipazione, cessione anche parziale del contratto o violazione di norme sostanziali regolanti il subappalto;
 - i) non rispondenza dei beni forniti alle specifiche di contratto e allo scopo dell'opera;
 - j) mancato rispetto della normativa sulla sicurezza e la salute dei lavoratori di cui al Decreto n. 81/2008 o ai piani di sicurezza e delle ingiunzioni fattegli al riguardo dal RUP;
 - k) violazione delle prescrizioni in materia di tracciabilità dei pagamenti;
 - l) applicazione di una delle misure di sospensione dell'attività irrogate ai sensi dell'articolo 14, comma 1, del Decreto 81/2008 ovvero l'azzeramento del punteggio per la ripetizione di violazioni in materia di salute e sicurezza sul lavoro ai sensi dell'articolo 27, comma 1 bis, del citato Decreto 81/2008;
 - m) ottenimento del DURC negativo per due volte consecutive, alle condizioni di cui all'articolo 6, comma 8, del D.P.R. 207/2010; in tal caso il RUP contesta gli addebiti e assegna un termine non inferiore a 15 (quindici) giorni per la presentazione delle controdeduzioni; in caso di assenza o inidoneità di queste propone alla Stazione appaltante la risoluzione del contratto, ai sensi dell'articolo 135, comma 1, del Codice dei contratti.
- 2 Il contratto è altresì risolto di diritto nei seguenti casi:
 - a) perdita da parte dell'appaltatore, dei requisiti per l'esecuzione dei lavori, quali il fallimento o l'irrogazione di misure sanzionatorie o cautelari che inibiscono la capacità di contrattare con la pubblica amministrazione, oppure in caso di reati accertati ai sensi dell'articolo 135, comma 1, del Codice dei contratti;
 - b) nullità assoluta, ai sensi dell'articolo 3, comma 8, primo periodo, della legge 136/2010, in caso di assenza, nel contratto, delle disposizioni in materia di tracciabilità dei pagamenti;
- 4 Nei casi di risoluzione del contratto o di esecuzione d'ufficio, la comunicazione della decisione assunta dalla Stazione appaltante è fatta all'appaltatore nella forma dell'ordine di servizio o della raccomandata con avviso di ricevimento, anche mediante posta elettronica certificata, con la contestuale indicazione della data alla quale avrà luogo l'accertamento dello stato di consistenza del servizio.
- 5 Alla data comunicata dalla Stazione appaltante si fa luogo, in contraddittorio fra il RUP e l'appaltatore o suo rappresentante oppure, in mancanza di questi, alla presenza di due testimoni, alla redazione dello stato di consistenza del servizio, all'inventario dei materiali, delle attrezzature e dei mezzi d'opera esistenti in cantiere, nonché, nel caso di esecuzione d'ufficio,



all'accertamento di quali di tali materiali, attrezzature e mezzi d'opera debbano essere mantenuti a disposizione della Stazione appaltante per l'eventuale riutilizzo e alla determinazione del relativo costo.

- 6 Nei casi di risoluzione del contratto e di esecuzione d'ufficio, come pure in caso di fallimento dell'appaltatore, i rapporti economici con questo o con il curatore sono definiti, con salvezza di ogni diritto e ulteriore azione della Stazione appaltante, nel seguente modo:
 - a) affidando ad altra impresa, ai sensi dell'articolo 140 del Codice dei contratti o, in caso di indisponibilità di altra impresa, ponendo a base d'asta del nuovo appalto o di altro affidamento ai sensi dell'ordinamento vigente, l'importo lordo dei lavori di completamento e di quelli da eseguire d'ufficio in danno, risultante dalla differenza tra l'ammontare complessivo lordo dei lavori posti a base d'asta nell'appalto originario, eventualmente incrementato per perizie in corso d'opera oggetto di regolare atto di sottomissione o comunque approvate o accettate dalle parti nonché dei lavori di ripristino o riparazione, e l'ammontare lordo dei lavori eseguiti dall'appaltatore inadempiente medesimo;
 - b) ponendo a carico dell'appaltatore inadempiente l'eventuale:
 - 1) maggiore costo derivante dalla differenza tra importo netto di aggiudicazione del nuovo appalto per il completamento dei lavori e l'importo netto degli stessi risultante dall'aggiudicazione effettuata in origine all'appaltatore inadempiente;
 - 2) maggiore costo derivato dalla ripetizione della gara d'appalto eventualmente andata deserta, necessariamente effettuata con importo a base d'asta opportunamente maggiorato;
 - 3) maggiore onere per la Stazione appaltante per effetto della mancata o ritardata esecuzione del servizio rispetto a quanto previsto nel contratto originario.
- 7 In caso di fallimento dell'Appaltatore o di risoluzione del contratto per le cause fissate dal presente capitolato, la Stazione Appaltante, ai sensi dell'art.140 del Codice dei contratti, provvederà ad interpellare progressivamente i soggetti che hanno partecipato all'originaria procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento del completamento dei lavori.
- 8 Si procederà ad interpellare a partire dal soggetto che ha formulato la prima migliore offerta escluso l'originario aggiudicatario. L'affidamento avverrà alle medesime condizioni già proposte dall'originario aggiudicatario in sede di offerta.

Articolo 37. Esecuzione in danno

- 1 Qualora l'impresa ometta di eseguire, anche parzialmente, i lavori con le modalità indicate nel presente capitolato speciale d'appalto ovvero non dovesse provvedere alla risoluzione totale o parziale del problema segnalato, oltre all'applicazione delle relative penali, la Stazione Appaltante potrà ordinare, senza alcuna formalità, ad altra impresa, l'esecuzione parziale o totale di quanto omesso dalla impresa aggiudicataria.
- 2 Per la refusione dei danni ed il pagamento di penalità, la Stazione Appaltante potrà a propria completa discrezione, rivalersi, mediante trattenute, sugli eventuali crediti dell'impresa ovvero sul deposito cauzionale che dovrà, in tal caso, essere immediatamente reintegrato.

Articolo 38. Eventuale sopravvenuta inefficacia del contratto

- 1 Se il contratto è dichiarato inefficace per gravi violazioni in seguito ad annullamento dell'aggiudicazione definitiva per gravi violazioni, trova applicazione l'articolo 121 dell'allegato 1 al D.Lgs 104/2010 Codice del processo amministrativo, come richiamato dall'articolo 245 bis, comma 1, del Codice dei contratti.
- 2 Se il contratto è dichiarato inefficace in seguito ad annullamento dell'aggiudicazione definitiva per motivi diversi dalle gravi violazioni di cui al comma 1, trova l'articolo 122 dell'allegato 1 al D.Lgs 104/2010, come richiamato dall'articolo 245 ter, comma 1, del Codice dei contratti.
- 3 Trovano comunque applicazione, ove compatibili e in seguito a provvedimento giurisdizionale, gli articoli 123 e 124 dell'alleg.1 al D.Lgs 104/2010, come richiamati dagli articoli 245 quater e 245 quinquies, del Codice dei contratti.



PRESCRIZIONI TECNICHE

Articolo 39. Norme generali

- 1 L'Impresa aggiudicataria dei lavori di Manutenzione ordinaria dei manti stradali, ha l'obbligo di prendere conoscenza preventiva dei siti e tratti stradali sui quali dovrà intervenire, nonché di tutte le istruzioni verbali e/o scritte attinenti l'esecuzione delle operazioni previste nel progetto ed indicate dalla Direzione Lavori.

Articolo 40. Qualità e provenienza dei materiali

- 1 Prescrizioni generali - Prove

I materiali e le relative caratteristiche tipologiche, prestazionali e dimensionali che saranno previsti nel progetto saranno quelli riferibili alla migliore riscontrabile sul mercato.

I materiali in genere occorrenti per la costruzione delle opere d'arte proverranno da quelle località che l'impresa riterrà di sua convenienza, purché ad insindacabile giudizio della direzione siano riconosciuti della migliore qualità della specie e rispondano ai requisiti di cui in appresso.

Quando la D.L. avrà rifiutata qualsiasi provvista perché ritenuta a suo giudizio insindacabile non idonea ai lavori, l'impresa dovrà sostituirla con altra che risponda ai requisiti voluti, ed i materiali rifiutati dovranno essere immediatamente allontanati dalla sede del lavoro o dai cantieri a cura e spese dell'appaltatore.

Salvo speciali prescrizioni tutti i materiali occorrenti per i lavori di che trattasi, dovranno provenire da cave, fabbriche, stabilimenti, depositi, ecc. scelti ad esclusiva cura dell'impresa la quale non potrà quindi accampare alcuna eccezione qualora, in corso di coltivazione delle cave o di esercizio delle fabbriche, degli stabilimenti, ecc., i materiali non fossero più rispondenti ai requisiti prescritti ovvero venissero a mancare ed essa fosse quindi obbligata a ricorrere ad altre cave in località diverse o a diverse provenienze; intendendosi che anche in tali casi resteranno invariati i prezzi unitari stabiliti in elenco, come pure tutte le prescrizioni che si riferiscono alle qualità e dimensioni dei singoli materiali.

L'impresa non potrà accampare quale motivo di ritardo dei lavori il ritardo nella consegna di materiali e manufatti di un determinato fornitore a meno che tali ritardi siano dettati da cause generalizzate e congiunturali.

Per la provvista dei materiali in genere si richiamano espressamente le prescrizioni degli artt. 15, 16 e 17 del capitolato generale e per la scelta ed accettazione dei materiali stessi saranno a seconda dei casi applicabili le norme ufficiali in vigore, ivi comprese quelle emanate dal Consiglio Nazionale delle Ricerche e dal Comitato Elettrotecnico Italiano, all'osservanza delle quali l'impresa è tenuta ad ogni effetto.

Per quanto concerne la qualità e la provenienza dei materiali, valgono altresì tutte le norme contenute negli articoli dal n.15 al n.17 del capitolato speciale tipo per gli appalti di lavori edilizi aggiornato con il capitolato generale approvato con Decreto 19 aprile 2000 n 145.

E' tassativamente prescritto che l'impresa provveda alla campionatura preventiva di ogni lavorazione, materiale, manufatto o componente impiantistico da assoggettare alla accettazione piena e formale della D.L.

- 2 Qualità e provenienza dei materiali.

I materiali occorrenti per le lavorazioni proverranno da quelle località che l'Impresa riterrà di sua convenienza, purché ad insindacabile giudizio della Direzione siano riconosciuti della migliore qualità della specie e rispondano ai requisiti appresso indicati.

Quando la Direzione dei Lavori avrà rifiutata qualche provvista perché ritenuta a suo giudizio insindacabile non idonea ai lavori, l'Impresa dovrà sostituirla con altra che risponda ai requisiti voluti, ed i materiali rifiutati dovranno essere immediatamente allontanati dalla sede del lavoro o dai cantieri a cura e spese dell'Appaltatore.



Articolo 41. Bitumi.

- 1 Debbono soddisfare alle "Norme per l'accettazione dei bitumi per usi stradali" di cui al "Fascicolo n. 2 del Consiglio Nazionale delle Ricerche".
Per trattamenti superficiali e semipenetrazione si adoperano i tipi B180/200, B130/150; per i trattamenti a penetrazione, pietrischetti bitumati, tappeti si adoperano i tipi B80/10, B60/80; per conglomerati chiusi i tipi B80/60, B50/60, B40/50, B30/40, per asfalto colato il tipo 20/30.
- 2 Bitumi liquidi.
Debbono soddisfare alle "Norme per l'accettazione dei bitumi liquidi per casi stradali" di cui al "Fascicolo n. 7" del Consiglio Nazionale delle Ricerche.
Per i trattamenti a caldo si usano i tipi BL 150/300 e BL350/700 a seconda della stagione e del clima.
- 3 Emulsioni bituminose.
Debbono soddisfare alle "Norme per l'accettazione delle emulsione bituminose per usi stradali" di cui al "Fascicolo n. 3" del Consiglio Nazionale delle Ricerche, ultima edizione.
- 4 Catrami.
Debbono soddisfare alle "Norme per l'accettazione dei catrami per usi stradali" di cui al "Fascicolo N. 1" del Consiglio Nazionale delle Ricerche.
Per i trattamenti si usano i tre tipi: C 10/40, C40/125 e C 125/500.

Articolo 42. Modo di esecuzione

- 1 Per tutto quanto concerne le modalità delle varie categorie di lavori valgono le norme contenute negli articoli dal n. 16 al n. 62 del capitolato speciale tipo per gli appalti di lavori edili redatto a cura del Ministero dei LL.PP.
- 2 Per tutti gli altri lavori previsti nei prezzi di elenco, ma non specificati negli articoli suddetti dal Capitolato Speciale anzidetto, che si rendessero necessari, si eseguiranno le norme che di volta in volta verranno impartite dalla Direzione dei lavori.
Sono da intendersi comprese tutte le lavorazioni minori e i materiali anche se non specificati se necessari per la piena funzionalità delle opere, la rispondenza alle norme tecniche e l'esecuzione a regola d'arte.

Articolo 43. Rappezzatura e colmatura di buca.

- 1 L'operazione dovrà essere eseguita con conglomerato bituminoso tipo plastico, confezionato con graniglie e bitume liquido attivato.
- 2 Prima di essere riempita, la buca/rappezzo dovrà essere accuratamente pulita e regolarizzata sia nel fondo sia nei fianchi in modo da rimuovere la polvere, le eventuali materie estranee e gli elementi non colleganti. La pulizia potrà essere effettuata con getti d'acqua a pressione e con soffiatori ed aspiratori d'aria, specificando che, in caso di lavatura ad acqua, si dovrà lasciare asciugare perfettamente la superficie da trattare prima di procedere all'applicazione dell'emulsione.
La superficie asciutta dovrà essere trattata con emulsione bituminosa contenente una percentuale di almeno il 55% di bitume. L'emulsione bituminosa dovrà essere applicata in due riprese, in uno strato continuo mediante spanditori meccanici a pressione.
Successivamente la buca/rappezzo dovrà essere riempita con conglomerato bituminoso a caldo per intasamenti e risagomature avente le seguenti caratteristiche: pezzatura 2-7 mm, 1,7 t/mc circa, 5,5-6,5% bitume su inerti.
A riempimento avvenuto si dovrà procedere per quanto necessario al costipamento con l'impiego di mezzi meccanici del materiale impiegato ed alla stesa di un velo di sabbia.
- 3 Durante l'intervento sarà a carico e sotto la responsabilità totale dell'Appaltatore la posa in opera degli sbarramenti e della segnaletica, conforme alle normative vigenti ed in particolare al Codice della strada e relativo Regolamento di attuazione, così come la raccolta dei detriti e la pulizia dei luoghi di intervento.

